

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio - art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Il giudice

Nel procedimento n° 2/2021 del ruolo VG dell'anno 2020, ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata il 18-1-2021 da parte dei sig.ri Trinelli Giorgio e Palladini Clelia, con l'ausilio del dott. Massimiliano Iori, nominato gestore della crisi con provvedimento del competente OCC;

ritenuto che nell'ipotesi, quale quella in esame, in cui a versare in stato di sovraindebitamento siano due coniugi in stato di sovraindebitamento per le medesime cause, è ammissibile la presentazione di un ricorso congiunto per la liquidazione del patrimonio;

ritenuto che tale assunto trovi sostegno nell'art.7 bis della l.27 gennaio 2012 n.3 così come recentemente modificato dal decreto-legge n. 137/2020 (convertito in legge n. 176/2020;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n° 3/2012 né avendo gli stessi beneficiato nei cinque anni precedenti, dei procedimenti di cui al medesimo Capo II;

che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

ritenuto che i ricorrenti versino in uno stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per circa euro 102.879,42 (già comprensivi delle spese della procedura);

rilevato che nella proposta i ricorrenti prevedono di mettere a disposizione dei creditori il ricavato della vendita dei seguenti beni : immobile di civile abitazione, annessi cantina ed autorimessa, in Casalgrande (RE), via Radici n. 19 che rappresentava la loro abitazione principale sino al mese di marzo 20204 , quando a seguito dell'esecuzione immobiliare rubricata avanti al Tribunale di Reggio Emilia RGE n. 262/2018, hanno dovuto liberare l'immobile destinato alla vendita forzosamente. L'immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Casalgrande (RE) al foglio 35, come segue: - part. 172, sub 23, cat. C/6, classe 5, consistenza 12 mq., rendita euro 42,76. - part. 172, sub 10, cat. A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita euro 537,12;

rilevato che il nucleo familiare è composto dai due coniugi

rilevato ancora che i debitori percepiscono una pensione netta mensile pari ad euro 1332,45 (elevabili a 1500,00 con il recupero della cessione volontaria del quinto a Pitagora spa) e che le spese medie mensili necessarie al proprio sostentamento assorbono interamente tale importo;

ritenuto, in tema di liquidazione del patrimonio, che la opponibilità della cessione del quinto della pensione trovi alcuni dati normativi invalicabili: il primo è rappresentato dall'art. 14-undecies l. n. 3 del 2012, nella parte in cui prevede che i beni sopravvenuti - tra i quali andrebbe collocata pure la retribuzione progressivamente incamerata - sono oggetto della procedura; il secondo è costituito dall'art. 14-octies, secondo il quale la procedura per il resto si svolge necessariamente sotto l'egida della par condicio creditorum, per cui la cessione del quinto a favore del cessionario viene meno con l'apertura della procedura; il terzo è integrato dall'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, il quale, prevedendo che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, si applica anche ai casi di pignoramento del quinto della retribuzione e, quindi, anche nel caso di mera cessione; **ritenuto** che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi ha verificato l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico sig.ri Trinelli Giorgio e Palladini Clelia;

II. nomina Liquidatore il dott. Massimiliano Iori già nominato Organo di Composizione della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore anche con riguardo alla procedura esecutiva RGE 262/2018 pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia;

IV. stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione nei tempi che verranno indicati dal liquidatore;

VII. dichiara che la somma complessiva mensile percepita dai debitori a titolo di pensione non è compresa nel procedimento di liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), legge n° 3/2012;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 8-2-2020

il giudice
Simona Boiardi